



**CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016**

VISTO il CCNL/Scuola del 29/11/2007 e successive Sequenze Contrattuali;
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001, come modificato e integrato dal D. Lgs. N. 150/2009;
PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica;
PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposte dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa,
TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti operante nell'Istituzione Scolastica;

il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2015, in Bitonto, presso il plesso di via Prof. A. Amendolagine, in sede di contrattazione integrativa tra:

La delegazione di parte pubblica:

dirigente scolastico: Prof.ssa Pastoressa Angela

Le rappresentanze sindacali unitarie in carica:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| RSU FLC - CGIL | Docente Lovero Emanuele |
| RSU GILDA UNAMS | Docente Sblendorio Enrica |
| RSU SNALS CONFISAL | Docente Migliore Doranna |

I rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL del comparto scuola, di seguito indicati:

.....
.....
.....

VIENE SOTTOSCRITTA

la seguente ipotesi di Contratto integrativo dell'Istituto Comprensivo Statale "Modugno-Rutigliano" di Bitonto, relativamente alle parti prima, seconda e terza, finalizzata alla stipula, previa certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

**PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Emanuele Lovero
Enrica Sblendorio
Doranna Migliore



Ministero dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio di
Programmazione e gestione dei Fondi Strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



2. Gli effetti decorrono dalla data effettiva di stipula e conservano validità per l'anno scolastico 2015/2016, facendo salva la possibilità di apportare modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative o contrattuali, o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle parti contraenti.
3. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Articolo 2 – Interpretazione autentica

Qualora sorgano problemi applicativi e interpretativi, su richiesta di una delle due parti firmatarie, le delegazioni si incontreranno entro sette giorni dalla richiesta per definire l'interpretazione autentica.

PARTE SECONDA RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Articolo 1 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
 - a) contrattazione integrativa;
 - b) informazione preventiva;
 - c) informazione successiva;
 - d) interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Articolo 2 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.



Articolo 3 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione di istituto quelle previste all'art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007.
2. La contrattazione integrativa di istituto tiene conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dei vincoli e dei limiti stabiliti da norme di legge, con particolare riferimento a quanto definito dal D. lgs. N. 165/2001, in merito a:
 - a) disciplina della ripartizione tra materie sottoposte alla legge e oggetto di contrattazione;
 - b) modifica del rapporto tra fonti normative;
 - c) ambiti previsti dalla contrattazione collettiva e contrattazione integrativa;
 - d) abrogazione di tutte le norme contrattuali in contrasto con le disposizioni di legge.
3. La contrattazione integrativa non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, né risultare in contrasto con vincoli risultanti da contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 40 D. Lgs. N. 165/2001).
4. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, a cui provvederà un componente della RSU.
5. In caso di mancato accordo, il verbale riporterà le diverse posizioni emerse.
6. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum fra tutti i lavoratori della scuola.
7. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale e organizzativo

Dupellefontaine

Articolo 4 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e) utilizzazione dei servizi sociali;
 - f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g) tutte le materie di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29/11/2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D. Lgs. 150/2009, e cioè:
 - a) modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale A.T.A. in relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed A.T.A. alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio

Lucia Atterber
Evanna le Jorano
Davanna





derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

- c) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed A.T.A. da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Articolo 5- Informazione successiva

- 1. Sono materie di informazione successiva:
 - a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

Articolo 6- Attività sindacale

- 1. La RSU e le OO.SS. rappresentative hanno diritto ad utilizzare un apposito albo in ogni sede dell'istituzione scolastica per affiggere comunicati di interesse sindacale e del lavoro, materiale inerente l'attività svolta, pubblicazioni, testi. La bacheca è allestita in luogo accessibile e visibile nella sede centrale dell'Istituto e nei vari plessi/succursali. La RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive OO.SS. esercitano il diritto di affissione, assumendosi la responsabilità di quanto affisso. Sarà cura dell'amministrazione affiggere all'albo il materiale inviato dalle OO.SS.
- 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale, un locale situato in Via Amendolagine, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia.

Luigi J. J. J.

Articolo 7- Assemblea in orario di lavoro

- 1. La RSU può indire assemblee durante l'orario di lavoro (al massimo di due ore), riguardanti tutti o parte dei dipendenti ed in numero massimo di due al mese, calcolate per i singoli gruppi per i quali sono state convocate.
- 2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente scolastico o esterna), l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto o con fonogramma o fax, almeno sei giorni prima al Dirigente scolastico.
- 3. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di Istituto. Contestualmente, il Dirigente scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario di assemblea.
- 4. Il foglio delle firme di adesione all'assemblea sindacale viene ritirato almeno nei tre giorni precedenti l'assemblea per consentire l'eventuale comunicazione alle famiglie della sospensione delle lezioni.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.

Luca Altieri
Davide M...
Flaminio...



6. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, con l'impiego di un collaboratore scolastico. Qualora tutto il personale ATA intenda partecipare all'assemblea, per assicurare, ove necessario, i servizi minimi individuati all'articolo 12, si ricorrerà alla rotazione in ordine alfabetico per prevedere la permanenza in servizio di n. 1 Assistente Amministrativo per l'intera scuola e di n. 1 Collaboratore Scolastico per ciascun plesso.
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in sede diversa da quella di servizio, il Dirigente scolastico conteggerà per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione stessa.
8. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad ulteriori adempimenti.
9. Il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti dell'orario. Il Dirigente scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare l'esigenza di sospendere l'intera attività didattica per l'impossibilità di garantire la vigilanza e per evitare discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
10. Per il personale docente, le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le modalità operative per lo svolgimento delle assemblee, a seconda del coinvolgimento delle varie componenti e della collocazione oraria, sono così concordate:
 - coinvolgimento del personale docente con sezioni/classi organizzate in orari antimeridiani: adeguamento dell'orario delle lezioni sulla base delle dichiarazioni rese dal personale;
 - coinvolgimento del personale docente con sezioni e servizio mensa: sospensione del servizio mensa ed impiego dei docenti in unico turno antimeridiano con compresenza;
 - orario di inizio e/o sospensione delle attività didattiche:
 - per le assemblee sindacali da svolgere nelle prime due ore della giornata lavorativa: l'inizio delle attività didattiche avverrà alle ore 11.00;
 - per le assemblee sindacali da svolgere nelle ultime due ore dal termine delle attività didattiche, la sospensione delle lezioni avverrà alle ore 11.00.
11. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
12. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

Articolo 8- Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Alla RSU spettano permessi retribuiti per un monte ore annuale, per anno scolastico, pari

Cyrelle Pistori
Emilia Pistori
Giuseppe Pistori
Doonime Pistori

- a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio a tempo indeterminato, compreso il personale utilizzato ed in assegnazione provvisoria con esclusione dei supplenti annuali (art. 8 CCNQ, 7/8/98). Il Dirigente scolastico comunica alla RSU il monte ore spettante. La RSU decide come utilizzare i permessi per le attività che intende svolgere durante l'anno.
2. Il lavoratore comunica per iscritto al Dirigente scolastico la volontà di fruire del permesso sindacale almeno 24 ore prima (art. 23 L. 300/70) e non è tenuto a presentare alcuna certificazione (art. 10.6 CCNQ 7/8/98).
 3. L'utilizzazione dei permessi, costituendo esercizio di un diritto, prescinde dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
 4. Per l'esercizio delle prerogative sindacali è consentito ai componenti della RSU:
 - a. comunicare con il personale della scuola;
 - b. l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice;
 - c. l'uso del computer, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche;
 - d. l'utilizzo della sala docenti per le riunioni e di un armadio per la raccolta del materiale sindacale.
 5. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la convocazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dell'organizzazione sindacale al Dirigente.

Articolo 9- Diritto di accesso agli atti

La RSU e le OO.SS. territoriali di cui all'art. 7 del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 6 dello CCNL, oggetto di informazione preventiva e successiva e di contrattazione integrativa.

Articolo 10 - Sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 5 giorni prima dello sciopero stesso o nel più breve tempo possibile. Il personale che non aderisce allo sciopero è tenuto a presentarsi alla prima ora, per rispettare il proprio orario di servizio, magari anticipandolo.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio.
3. Qualora lo sciopero riguardi solo il personale ATA va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico con la presenza di un collaboratore scolastico. Il DSGA sceglierà il nominativo seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo l'eventuale sostituzione.

Articolo 11- Determinazione dei contingenti di personale

1. Al fine di garantire, sulla base dei criteri generali fissati dall'accordo integrativo nazionale dell'8 ottobre 1999, il contingente di personale (ATA - EDUCATIVO) necessario ad

Dei del Testore
Merito
Carica
Carico
Mylen
Franco
Davanna



assicurare le prestazioni indispensabili all'interno dell'istituzione in caso di sciopero, viene determinato come segue:

- per garantire le attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - per garantire il funzionamento degli impianti di riscaldamento se condotti direttamente dalla scuola: n. 1 unità di personale in possesso del patentino per la conduzione di caldaie;
 - per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove eccezionalmente funzioni, n. 1 Collaboratore Scolastico;
 - per garantire la raccolta, l'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, n. 1 Collaboratore Scolastico per consentire l'accesso ai locali agli incaricati delle ditte che eventualmente gestiscono lo smaltimento dei rifiuti in questione;
 - per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, il DSGA, n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico per le attività connesse.
2. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero di lavoratori e lavoratrici, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dai Dirigenti scolastici nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo con la RSU o con le OO.SS. Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL vigente.

PARTE TERZA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Articolo 1 – Attuazione delle norme di sicurezza

Per l'attuazione delle norme di sicurezza, sono predisposti:

- il piano per la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione;
- le designazioni degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso, e, comunque, alla gestione dell'emergenza;
- esercitazioni pratiche di evacuazione almeno due volte l'anno;
- lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione e di informazione del personale e degli alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
- la consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Articolo 2 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Direttore
Lucia Altieri
Emmele Lorenz
Direttore
Direttore



5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 3 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)







1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 4 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Il presente contratto è formato da 8 pagine, compresa quella relativa alle firme dei trattanti.

Lo stesso viene sottoscritto il giorno 10 settembre 2015, in Bitonto presso la sede scolastica di via Prof. Amendolagine.

Parte pubblica	Parte sindacale	
	RSU	OO.SS.
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela Pastorella 	Ins. Lovero Emanuele 	CISL Scuola 
	Ins. Sblendorio Enrica 	GILDA UNAMS 
	Ins. Migliore Doranna 	SNALS 
		UIL Scuola 
		FLC CGIL 